



Roma, 15.04.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000003747/AG
Oggetto: **DPCM 10 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19**
Circolare n. 12150
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive adottate dal Governo per il contenimento dell'emergenza Covid-19.

Riferimenti: DPCM 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (GU n. 97 del 11-4-2020).

Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile è stato pubblicato il DPCM 10 aprile 2020, con il quale sono state prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cfr. all. 1).

Il decreto, nel prorogare le misure restrittive in precedenza adottate, consente la riapertura, dal 14 aprile 2020, di alcune attività non considerabili di prima necessità, elencate negli allegati al decreto stesso.

In particolare, sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**allegato 1** (tra cui, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; farmacie; commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; commercio al dettaglio di libri; commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati).

Restano, dunque, aperte le farmacie e le parafarmacie e deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona individuate dall'**allegato 2** (ossia lavanderie e servizi di pompe funebri).

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. E' raccomandata altresì l'applicazione delle seguenti misure (riportate nell'**allegato 5** al decreto):

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'**allegato 3** (tra cui, fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici).

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali ed è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Si evidenziano inoltre le seguenti misure applicabili sull'intero territorio nazionale:

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici (cfr circolare federale n. 12057 del 19.3.2020), la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- ai datori di lavoro pubblici e privati è in ogni caso raccomandato di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

In ordine alle attività professionali, è raccomandata l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; è raccomandato, inoltre, che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

L'art. 3 del decreto prevede, inoltre, misure di informazione e prevenzione applicabili sull'intero territorio nazionale. In particolare si evidenzia quanto segue.

Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

E' previsto, inoltre, che il prefetto territorialmente competente assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto e monitori l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

L'articolo 4 del decreto reca disposizioni in materia di ingresso in Italia e l'articolo 5 in materia di transiti e soggiorni di breve durata in Italia.

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo nonché il DPCM 1 aprile 2020.

Continuano a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)